

- 2) Se sia rilevante il fatto che il credito fatto valere mediante esecuzione forzata in uno Stato membro diverso da quello di apertura sia un credito fiscale.

⁽¹⁾ GU L 160, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Campobasso (Italia)
l'11 maggio 2015 — procedimento penale a carico di Gianpaolo Paoletti e a.**

(Causa C-218/15)

(2015/C 262/06)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale ordinario di Campobasso

Parti nella causa principale

Gianpaolo Paoletti, Umberto Castaldi, Domenico Faricelli, Antonio Angelucci, Mauro Angelucci, Antonio D'Ovidio, Camillo Volpe, Alfredo Viali, Giampaolo Canzano, Raffaele Di Giovanni, Antonio Della Valle

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'art. 7 della CEDU, l'art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, l'art. 6 del [TUE] debbano essere interpretati nel senso che l'adesione della Romania all'Unione Europea, avvenuta il dì 1° gennaio 2007, abbia determinato l'abolizione del reato previsto e punito dall'art. 12 Decreto legislativo n. 286/1998 (t.u. [sull'immigrazione]) relativamente al favoreggiamento dell'immigrazione e del trattenimento di cittadini rumeni nel territorio dello Stato italiano;
- 2) se i richiamati articoli debbano essere interpretati nel senso che sia precluso allo Stato membro, nei confronti di quanti, prima del dì 1° gennaio 2007 (o di altra data successiva indicante la piena operatività del trattato), data di operatività dell'adesione della Romania all'Unione Europea, si siano resi responsabili della violazione dell'art. 12 del decreto legislativo n. 286/1998 (t.u. [sull']immigrazione) per avere favorito l'immigrazione di cittadini rumeni, non più prevista come reato dal dì 1° gennaio 2007, applicare il principio della retroattività benigna (in mitius).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Brussel (Belgio) il 13 maggio
2015 — Openbaar Ministerie/Etablissements Fr. Colruyt NV**

(Causa C-221/15)

(2015/C 262/07)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hof van beroep te Brussel

Parti

Ricorrente: Openbaar Ministerie

Resistente: Etablissements Fr. Colruyt NV

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2011/64/UE ⁽¹⁾, eventualmente in combinato disposto con gli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ⁽²⁾ del 7 dicembre 2000, osti ad una disposizione nazionale che obbliga i dettaglianti a rispettare prezzi minimi, vietando di applicare per prodotti del tabacco prezzi inferiori al prezzo indicato dal fabbricante/importatore sul bollo fiscale.

- 2) Se l'articolo 34 TFUE osti ad una disposizione nazionale che obbliga i dettaglianti a rispettare prezzi minimi, vietando di applicare per prodotti del tabacco prezzi inferiori al prezzo indicato dal fabbricante/importatore sul bollo fiscale.
- 3) Se l'articolo 4, paragrafo 3, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 101 TFUE, osti ad una disposizione nazionale che obbliga i dettaglianti a rispettare prezzi minimi, vietando di applicare per prodotti del tabacco prezzi inferiori al prezzo indicato dal fabbricante/importatore sul bollo fiscale.

⁽¹⁾ Direttiva del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato (GU L 176, pag. 24).

⁽²⁾ GU 2000, C 364, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Reggio Calabria (Italia) il 15 maggio 2015 — procedimento penale a carico di Domenico POLITANO'

(Causa C-225/15)

(2015/C 262/08)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Reggio Calabria

Parte nella causa principale

Domenico POLITANO'

Questioni pregiudiziali

- 1) L'articolo 49 TFUE, nonché i principi di parità di trattamento e di effettività debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale in materia di giochi d'azzardo che preveda l'indizione di una nuova gara (così come regolamentata dall'art. [10, comma 9]-octies legge del 26.04.2012 n. 44) per il rilascio di concessioni avente clausole di esclusione dal bando per la mancanza del requisito di capacità economico-finanziaria in ragione dell'assenza di criteri alternativi rispetto a due referenze bancarie provenienti da due istituti finanziari differenti.
- 2) L'art. 47 della direttiva 2004/18/CE ⁽¹⁾ del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, debba essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale in materia di giochi d'azzardo che preveda l'indizione di una nuova gara (così come regolamentata dall'art. [10, comma 9]-octies legge del 26.04.2012 n. 44) per il rilascio di concessioni [avente clausole di esclusione dal bando per la mancanza del requisito] di capacità economico-finanziaria in ragione dell'assenza di documenti e scelte alternative così come previste dalla normativa sovranazionale.

⁽¹⁾ Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114).

Impugnazione proposta il 20 maggio 2015 dalla ultra air GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 9 marzo 2015, causa T-377/13, ultra air GmbH/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-232/15 P)

(2015/C 262/09)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: ultra air GmbH (rappresentante: R. König, Rechtsanwalt)